



CODICE DI CONDOTTA

SOMMARIO

PREMESSA	4
CAPO I – IL CAPITALE UMANO.....	5
I.1. RISORSE UMANE.....	5
I.2. LAVORO MINORILE.....	5
I.3. LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE.....	5
I.4. DISCRIMINAZIONE.....	6
I.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.....	6
I.6. SALARIO E ORARIO DI LAVORO.....	6
I.7. PRATICHE DISCIPLINARI.....	7
I.8. SALUTE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	7
I.9. EMERGENZE E INCIDENTI.....	8
I.10. AMBIENTE DI LAVORO.....	8
CAPO II – PROTEZIONE AMBIENTALE.....	9
II.1. IMPATTO AMBIENTALE LOCALE.....	9
II.2. SOSTANZE CHIMICHE E SOSTANZE PERICOLOSE.....	9
II.3. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
II.4. TRATTAMENTO DELLE ACQUE.....	10
II.5. EMISSIONI ATMOSFERICHE.....	11
II.6. BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	11
II.7. CONTROLLO E ORIGINE DEGLI ANIMALI.....	12
II.8. TUTELA DEL BIOMA AMAZZONICO.....	12
CAPO III – TRASPARENZA DELLA FILIERA PRODUTTIVA E CONFORMITÀ.....	12
III.1. PRODUZIONE E SUBCONTRAENTI.....	12
III.2. CORRUZIONE, CONFORMITÀ REGOLAMENTARE E RICICLAGGIO.....	13
III.3. RAPPORTI CON I TERZI.....	13

III.4.	RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	14
III.5.	TUTELA DELLA CONCORRENZA E CONFLITTO D'INTERESSI.....	15
III.6.	SANZIONI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	16

PREMESSA

RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. è una società che affonda le proprie radici in una tradizione familiare che risale alla metà del '900 ed è oggi un prestigioso *brand* del settore della concia riconosciuto a livello internazionale (di seguito anche la "Società"). .

La Società vanta un'esperienza consolidata e collabora con numerosi marchi della moda, del lusso e del settore *automotive* che si sono affermati a livello globale grazie alla qualità dei propri prodotti e, di conseguenza, anche dei materiali impiegati.

Nondimeno, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, RINO MASTROTTO GROUP presta la massima attenzione al rispetto delle politiche ambientali e alla trasparenza del proprio operato.

RINO MASTROTTO GROUP ritiene condizione indispensabile che tali principi siano condivisi e applicati anche dai soggetti che con essa entrano in contatto e lavorano, nella convinzione che un prodotto di qualità possa essere ottenuto soltanto laddove le regole contenute nelle pagine seguenti costituiscano patrimonio comune e condiviso.

Trattasi di regole che RINO MASTROTTO GROUP ha adottato come standard di riferimento e che hanno consentito alla società di crescere fino a divenire una delle aziende leader del settore. Gli obiettivi aziendali, infatti, sono stati adeguati all'esigenza di tutelare il lavoro di chiunque entri in contatto con la Società, la concorrenza e la competitività del mercato, come anche l'ambiente e gli animali, coinvolti o meno direttamente nel ciclo produttivo.

In applicazione dei principi sopra esposti, nonché in un contesto normativo nazionale, comunitario e internazionale sempre più sensibile ai rischi per la sicurezza ambientale, animale e della collettività, RINO MASTROTTO GROUP ha aderito alla politica "*Zero Discharge Hazardous Chemicals by 2020*" inaugurata da alcuni dei marchi più celebri con cui la società collabora. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solamente con la piena collaborazione dei nostri fornitori selezionati e monitorando l'impiego, nei nostri processi produttivi, delle sostanze chimiche soggette a restrizione, non solo nelle pelli finite ma anche nelle materie prime acquistate.

Da ciò la necessità che il programma sopra citato sia condiviso e perseguito anche dai fornitori medesimi, non potendosi raggiungere un tale risultato senza che l'intera filiera produttiva rispetti le medesime regole.

Una solida integrità nell'applicazione dei principi sopra enunciati e il rispetto delle leggi che disciplinano detti principi costituiscono i caratteri fondamentali del Codice Etico di cui RINO MASTROTTO GROUP si è dotato e che lo stesso impone, per il tramite di questo Codice di Condotta, a chi con esso operi al fine di assicurare i più alti standard di qualità e, con essi, una sempre maggiore sostenibilità ambientale e *welfare* animale, insieme con l'implementazione delle politiche sociali.

CAPO I – IL CAPITALE UMANO

I.1. RISORSE UMANE.

Il Fornitore deve rendere accessibile la rilevante legislazione giuslavorista nazionale e sovranazionale a tutto il personale, nella lingua locale o quantomeno in lingua inglese. In particolare, ma non in via esaustiva, devono essere pubblicate le norme in tema di minimo salariale, limiti e costo degli straordinari, orario di lavoro, ferie e permessi.

Tutto il personale deve essere assunto in forza di un contratto scritto nella lingua locale o, comunque, in una lingua accessibile a ogni dipendente.

A tutela dei dipendenti illetterati, il Fornitore si impegna a rendere edotti questi ultimi, con modalità e forme adeguate, delle politiche del personale, delle previsioni del contratto di impiego e dei metodi di calcolo del proprio salario.

I.2. LAVORO MINORILE.

Il Fornitore può assumere il proprio personale solo nel rispetto delle previsioni della International Labour Organization (in particolare, della Convenzione ILO n. 138 o delle più stringenti previsioni normative nazionali in tema di lavoro minorile) e di ogni altra Convenzione delle Nazioni Unite concernenti i diritti dei bambini.

Tutti i dipendenti dall'età minima consentita all'età di 18 anni devono essere dispensati dal compiere attività pericolose, lavorare oltre gli orari contrattuali e durante i turni notturni. Inoltre, deve ritenersi operante ogni altra limitazione prevista dalla normativa nazionale per i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.

Tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni devono essere facilmente identificabili per il tramite di qualsiasi misura utile allo scopo.

I.3. LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE.

Il Fornitore deve astenersi dal servirsi di ogni forma di lavoro illegale, forzato o comunque involontario.

Tutto il personale deve essere trattato con dignità e rispetto. Non deve essere prevista alcuna forma di punizione corporale o di violenza psicologica né ogni altro abuso.

Il Fornitore deve adottare politiche chiare sulla inammissibilità delle molestie e di ogni altro abuso da parte del personale di sorveglianza e sulle procedure che consentano ai dipendenti di riportare tale tipo di incidenti.

Il diritto dei dipendenti di allontanarsi dal luogo di lavoro durante il proprio tempo libero non deve soffrire limitazione alcuna.

Non devono essere previsti addetti alla sicurezza che esercitino pressione sul personale.

I dipendenti devono essere liberi di presentare le proprie dimissioni nel rispetto delle regole che disciplinano l'istituto.

Gli originali dei documenti del personale (documenti di identità, passaporti e certificati di nascita) non possono essere trattenuti dal datore di lavoro in via permanente.

Non devono essere previsti depositi monetari a carico del personale, né all'atto dell'assunzione né per tutta la durata dell'impiego.

I.4. DISCRIMINAZIONE.

Il Fornitore deve tutelare e promuovere il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale o di genere, alle condizioni personali e sociali, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose.

Di conseguenza, non sono tollerati comportamenti discriminatori nell'assunzione del personale, nella remunerazione, nella formazione, nell'accesso alle strutture del Fornitore, nelle condizioni di lavoro e in ogni altro ambito.

I dipendenti provenienti da Paesi stranieri devono godere degli stessi diritti di cui godono i dipendenti locali. Ogni onere connesso all'assunzione di dipendenti stranieri deve essere sostenuto dal datore di lavoro.

Il test di gravidanza non deve costituire una condizione per l'assunzione. Ai dipendenti non può essere imposto l'utilizzo di metodi contraccettivi. I dipendenti che beneficiano del permesso di maternità della durata determinata dalle leggi locali non devono essere licenziati o forzati a presentare le proprie dimissioni, non devono perdere la propria anzianità di servizio o subire riduzioni del proprio stipendio in misura superiore a quella consentita dalla legge, e al termine del permesso non devono essere demansionati.

I.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.

Il Fornitore deve garantire il diritto di costituire o unirsi ad associazioni sindacali e il diritto di aderire a contratti collettivi nei termini consentiti dalle leggi locali.

Tutti i dipendenti devono avere il diritto di scegliere l'associazione sindacale cui aderire.

Il Fornitore deve garantire all'associazione sindacale il diritto di espletare le proprie attività durante l'orario di lavoro nei termini stabiliti dalla legislazione locale e astenersi da ogni sorta di discriminazione secondo le disposizioni previste dalla legislazione locale.

Il Fornitore deve garantire a tutto il personale il diritto di esprimere la propria opinione mediante la predisposizione di una cassetta della posta, via e-mail o mediante ogni altro canale predisposto dal datore di lavoro.

I.6. SALARIO E ORARIO DI LAVORO.

A tutto il personale deve essere garantito almeno il salario minimo previsto dalle leggi di settore o dalla contrattazione collettiva applicabile nel luogo di svolgimento del lavoro, laddove questa preveda migliori condizioni per il dipendente.

Il Fornitore deve calcolare correttamente gli stipendi dei propri dipendenti e corrisponderli unitamente a una busta paga precisa che ne consenta la verifica.

Il Fornitore deve garantire la sicurezza del reddito, i contributi previdenziali e ogni altra previsione normativa di settore nel rispetto della legislazione applicabile. Non sono consentite deduzioni ingiustificate dalla busta paga.

Ai dipendenti deve essere corrisposto quanto previsto per ogni forma di permesso retribuito cui abbiano diritto di accedere.

Gli orari di lavoro non devono eccedere i limiti giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali legalmente previsti.

A ogni dipendente deve essere garantito almeno un giorno di riposo settimanale.

Il lavoro straordinario deve essere volontario e sempre retribuito.

I.7. PRATICHE DISCIPLINARI.

Non deve essere prevista alcuna forma di violenza fisica come pratica disciplinare.

Il Fornitore deve rendere accessibile la procedura disciplinare a tutti i dipendenti nella lingua locale o comunque comprensibile ai dipendenti. La procedura deve rispettare tutte le leggi applicabili e, laddove presenti, i contratti collettivi che assicurino maggiore protezione ai dipendenti.

Tutte le azioni disciplinari devono essere eseguite nel rispetto della legge applicabile.

I.8. SALUTE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.

Il Fornitore s'impegna a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e collaboratori nonché.

Il Fornitore deve adottare procedure atte a identificare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, il Fornitore deve evitare i rischi; valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare il lavoro all'uomo, soprattutto per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono, quello ripetitivo e per ridurre gli effetti sulla salute.

Piani di emergenza e procedure di intervento specifiche devono essere definite in ragione della valutazione dei rischi effettuata. Il Fornitore deve incaricare un rappresentante qualificato che assicuri a tutto il personale un luogo di lavoro sicuro e salubre.

Tutto il personale deve essere istruito sulla sicurezza del luogo di lavoro per il tramite di esercitazioni periodiche.

Tutto il personale deve essere munito di dispositivi di protezione individuale ed abbigliamento antinfortunistico richiesto dalla normativa di settore e dagli standard industriali, senza che ciò comporti costo alcuno per il personale.

Tutto il personale deve essere tenuto a indossare i dispositivi di protezione individuale per l'intera durata del turno di lavoro.

Laddove nei locali del luogo di lavoro sussista uno specifico rischio di incidenti agli occhi, devono essere disposte stazioni per il lavaggio degli occhi in luoghi rapidamente e facilmente accessibili.

I dipendenti addetti all'utilizzo di macchinari pericolosi e/o che siano a rischio di venire a contatto con alta tensione devono essere dotati di adeguate qualifiche tecniche.

I.9. EMERGENZE E INCIDENTI.

Il Fornitore deve assicurarsi che le luci e gli allarmi di emergenza siano perfettamente funzionanti. Il percorso di evacuazione e le uscite di emergenza devono essere tenute libere e segnalate adeguatamente nella lingua locale.

L'attrezzatura antincendio deve essere fornita dal datore di lavoro. Deve altresì essere previsto un controllo periodico degli estintori e degli altri sistemi antincendio affinché questi siano mantenuti in buone condizioni e siano facilmente accessibili e ben distribuiti in tutto il luogo di lavoro.

Il Fornitore deve designare una squadra antincendio e deve organizzare prove antincendio periodiche in conformità alle leggi locali. Tali test devono interessare tutto il personale e devono essere registrati.

La lista dei numeri di telefono di emergenza deve essere facilmente accessibile a tutti i dipendenti.

Attrezzature di pronto soccorso adeguate alle possibili esigenze devono essere disponibili e, dove previsto per legge, un medico/una infermiera qualificato/a deve essere presente durante gli orari di lavoro.

Il Fornitore deve designare una squadra per il primo soccorso che deve essere sottoposta a esercitazioni periodiche.

Deve essere conservato un rapporto aggiornato degli incidenti che non sia suscettibile di essere alterato da parte dei responsabili della sicurezza.

I.10. AMBIENTE DI LAVORO.

I locali dove si svolge l'attività lavorativa devono essere adeguati alle esigenze e conformi alle disposizioni di legge per l'utilizzo cui sono destinati. Gli edifici che ospitano detti locali devono rispettare le previsioni normative in materia edilizia. All'uopo, deve essere prevista una specifica verifica strutturale periodica.

Il luogo di lavoro deve essere adeguatamente ventilato, pulito, illuminato e con una temperatura confortevole. Allo stesso modo, deve essere assicurato l'accesso a risorse idriche potabili.

Il Fornitore deve verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti sopra esposti, con particolare attenzione a temperatura, luce, rumore, ventilazione e polveri.

Deve essere previsto un numero adeguato di servizi igienici, in ottemperanza alle disposizioni di legge. I servizi igienici per gli uomini e per le donne devono essere separati ed essere tenuti puliti.

Il cablaggio, gli impianti elettrici e gli altri dispositivi devono essere adeguatamente segnalati e mantenuti in buone condizioni.

Ogni macchinario deve essere dotato di un registro di manutenzione, di una dichiarazione di conformità e del manuale di sicurezza anche nella lingua locale. Per i macchinari pericolosi sono adottati dispositivi di protezione e misure di prevenzione. I macchinari fuori uso devono essere adeguatamente etichettati per prevenirne l'utilizzo.

Se sono presenti un dormitorio e/o una mensa, questi devono essere conformi alle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

I contenitori di sostanze chimiche devono essere adeguatamente etichettati e conservati. Le istruzioni d'uso del prodotto chimico devono essere disponibili in una lingua comprensibile al

personale addetto e devono essere rispettate dallo stesso.

Per quanto tecnicamente possibile, le sostanze chimiche devono essere utilizzate in locali separati e devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare il versamento di tali sostanze sul pavimento dei locali del Fornitore o sul suolo nonché la loro emissione in atmosfera. Tutte le sostanze infiammabili devono essere conservate in locali separati da quelli in cui ha luogo la produzione.

CAPO II – PROTEZIONE AMBIENTALE

II.1. IMPATTO AMBIENTALE LOCALE.

Devono essere rispettate tutte le norme e i regolamenti locali e internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente e delle comunità locali, per ogni matrice ambientale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di impatto acustico, di amianto, etc.

Il Fornitore deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e licenze ambientali pertinenti con le attività svolte e deve fornire le comunicazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore deve disporre di un sistema di gestione ambientale ispirato ai principi e agli standard internazionali del settore.

Il Fornitore deve adottare politiche tese alla promozione di attività e processi il più possibili compatibili con l'ambiente, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse.

Le politiche produttive aziendali devono tendere alla prevenzione del suolo, dell'acqua e dell'aria dall'inquinamento e devono essere attuate per mezzo di procedure adeguate allo scopo.

Il Fornitore deve provvedere all'approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche non provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o da convenzioni internazionali.

Il Fornitore deve collaborare con tutti coloro che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, nel e per il Fornitore o nei confronti di qualsiasi società controllata e/o partecipata da quest'ultimo, per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali. Il perseguimento di standard di tutela sempre maggiori deve avvenire attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio della propria filiera produttiva.

Le strutture produttive devono essere costruite o convertite in maniera tale da assicurare la loro armoniosa integrazione nel contesto locale, sia esso naturale o costruito dall'uomo, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e dei trattati internazionali.

Inoltre, deve essere espletata una valutazione periodica dell'impatto sociale e ambientale della propria attività sulle comunità locali.

II.2. SOSTANZE CHIMICHE E SOSTANZE PERICOLOSE.

La presenza di sostanze chimiche nei prodotti finiti deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalle norme applicabili, nonché dai documenti contrattuali di volta in volta forniti dalla Società (quali ad esempio capitolati predisposti dalla Società e/o dai suoi clienti).

Le sostanze chimiche utilizzate dal Fornitore nei processi produttivi che interessano prodotti e/o servizi destinati a RINO MASTROTTO GROUP devono essere conformi alle disposizioni di legge e in particolare al REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) a cui il Fornitore è tenuto a conformarsi o, ove esso non sia applicabile, a disposizioni ispirate ai medesimi principi.

Coerentemente con l'adesione da parte della Società alla politica del programma internazionale "Zero Discharge Hazardous Chemicals by 2020", il Fornitore si impegna ad adottare i più elevati standard tecnologici di settore, ricorrendo al principio di precauzione, per ridurre sensibilmente - anche al di sotto dei vigenti limiti e tolleranze di legge - o comunque progressivamente eliminare, per quanto tecnicamente possibile, dalla propria filiera produttiva, l'impiego di sostanze chimiche tossico/nocive per la salute e sicurezza delle persone e dell'ambiente, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano il pentaclorofenolo, ammine aromatiche sotto restrizione da coloranti azoici, cromo esavalente, formaldeide, cadmio e suoi composti, nickel e suoi composti, (componenti cloro-organici) paraffine clorurate sotto restrizione e solventi organici sotto restrizione, gas fluorurati, perfluorotani sulfonati, dimethyl fumarate e piombo, uniformandosi alla migliore scienza, tecnica ed esperienza del momento storico, nello specifico settore in cui opera RINO MASTROTTO GROUP.

Non è permesso lo stoccaggio di sostanze chimiche vietate nei locali del luogo di lavoro.

Il Fornitore deve adottare misure per la prevenzione di danni accidentali alle vasche di contenimento delle sostanze chimiche. Dette vasche devono essere mantenute in buone condizioni.

Ogni punto di stoccaggio delle sostanze chimiche deve essere dotato di una vasca di contenimento secondaria.

II.3. GESTIONE DEI RIFIUTI.

Tutti i rifiuti e in particolare i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti in maniera responsabile e in conformità alle normative e ai regolamenti in materia.

L'adozione e l'attuazione dei procedimenti di smaltimento di tutti i flussi di rifiuti potenzialmente pericolosi deve essere adeguatamente documentata. Il Fornitore deve predisporre l'adeguato stoccaggio, trattamento e riciclaggio dei rifiuti pericolosi.

I dipendenti addetti allo smaltimento dei rifiuti pericolosi devono conoscere i rischi associati a tali materiali e agire in maniera tale da tutelare se stessi, i terzi e l'ambiente dai danni che possono derivare da tali rischi.

Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere mantenute in stato di sicurezza (quantomeno coperte e protette), avere un serbatoio di contenimento secondario ed essere ispezionate almeno settimanalmente.

Il Fornitore deve essere in grado di fornire in ogni momento la documentazione che attesti l'effettiva destinazione finale dei rifiuti pericolosi.

II.4. TRATTAMENTO DELLE ACQUE.

Tutte le acque reflue derivanti dal processo produttivo devono essere trattate, prima di essere

scaricate, in conformità alle normative e ai regolamenti in materia.

Tutti gli scarichi delle acque reflue devono essere monitorati come previsto dalla normativa di settore.

Se all'interno della filiera produttiva è presente un impianto di trattamento delle acque reflue, il recapito dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento generato dalle superfici scolanti deve avvenire in luogo diverso e protetto rispetto all'impianto di trattamento.

Se, invece, è previsto che le acque meteoriche di dilavamento confluiscono all'interno del processo di trattamento delle acque reflue, questo deve avvenire senza che da ciò derivi alcuna interferenza negativa per il processo di trattamento medesimo né alcun danno per l'ambiente.

Se è presente l'impianto di trattamento delle acque reflue di cui sopra, inoltre, il personale a ciò addetto deve conoscere il processo per far funzionare correttamente l'impianto.

II.5. EMISSIONI ATMOSFERICHE.

Tutte le emissioni devono essere trattate in maniera adeguata e trasparente in conformità alle normative e ai regolamenti in materia e dentro i limiti previsti dai regolamenti locali e internazionali.

Le fonti di emissioni atmosferiche devono essere identificate, autorizzate e dotate di dispositivi di controllo dell'inquinamento che, quando necessario, rimuovano o filtrino le sostanze inquinanti prima del rilascio nell'atmosfera.

II.6. BENESSERE DEGLI ANIMALI.

Il Fornitore deve rispettare prassi etiche nella cattura, nel mantenimento, nella riproduzione, nell'allevamento, nel trasporto, nella movimentazione e nella macellazione degli animali nelle catene di approvvigionamento di pelle, pellicce, pelli pregiate.

In tali fasi produttive, deve essere garantito un impatto minimo sull'ambiente e sulla biodiversità.

Devono essere adottati metodi e procedure in conformità alle norme nazionali ed internazionali in materia di benessere degli animali, come quelle emanate dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (*World Organization for Animal Health*).

Il Fornitore deve rispettare i più alti *standard* sul benessere degli animali. In particolare, tutti gli animali, nel rispetto delle esigenze di ciascuna specie, devono avere garantito un livello minimo delle seguenti:

- libertà dalla fame e dalla sete, garantendo un'alimentazione sana e l'accesso ad acqua potabile;
- libertà dal disagio, attraverso la loro sistemazione in un ambiente adeguato che preveda anche una zona riparata dove riposare;
- libertà dai dolori, dalle ferite e dalle malattie, tramite la prevenzione, la rapida diagnosi e il trattamento;
- libertà di esprimere i propri comportamenti naturali, fornendo uno spazio sufficiente e la compagnia di animali della stessa specie;
- libertà dalla paura e dallo stress, prevedendo un trattamento e procedure che non comportino sofferenza psicologica;
- libertà dalla sperimentazione su esemplari ancora in vita.

Il Fornitore riconosce pertanto che la Società riterrà difformi i prodotti di origine animale consegnati alla stessa che siano stati ottenuti da animali maltrattati, cui siano state inflitte sofferenze o che siano stati uccisi brutalmente o che non siano stati ottenuti da animali allevati a scopo alimentare (il cui pellame e/o la cui pelliccia non costituiscano perciò un prodotto di scarto), nonché ottenuti in violazione delle norme per la salvaguardia e il benessere degli animali.

II.7. CONTROLLO E ORIGINE DEGLI ANIMALI.

Il Fornitore deve garantire, a tutti i livelli della catena di approvvigionamento, la piena tracciabilità delle pelli, in modo tale da consentire di risalire alla loro origine.

In caso di prodotto di origine animale, il Fornitore dovrà comunicare almeno le seguenti informazioni: nome comune; nome scientifico; paese d'origine dell'animale; paese d'origine del prodotto se, in conseguenza dei trattamenti effettuati, diverso da quello dell'animale; tipo di trattamento utilizzato; fonte di approvvigionamento (es. allevamento in cattività, stato brado, ecc.).

II.8. TUTELA DEL BIOMA AMAZZONICO.

Il Fornitore deve accertare, garantire e certificare la provenienza delle materie prime o lavorate o semi-lavorate da aziende diverse da quelle coinvolte nella deforestazione nel bioma dell'Amazzonia a partire dal luglio 2006, o da aziende incluse nell'elenco dell'embargo dell'Istituto Brasiliano delle Risorse Naturali Rinnovabili e Ambientali, IBAMA (www.ibama.gov.br), o situate nei terreni boschivi tradizionali (*Native Forest Land*) dell'Argentina protetti dalla legge di azionamento (*Zoning Law*).

Deve essere assicurato che le forniture di pelle non provengano da aziende che utilizzano, direttamente o indirettamente (tramite la produzione di foraggi per animali), terreni di ecosistemi naturali sensibili (in particolare foreste e praterie) con un elevato valore in termini di conservazione convertiti al pascolo a partire dal 2009.

Il Fornitore deve accertare che la pelle non provenga da operazioni di messa al pascolo di bestiame su terre contese da gruppi indigeni o su aree protette da leggi internazionali, comunitarie, federali, statali o locali, oppure da aziende incluse nell'elenco dell'embargo del Ministero del Lavoro e dell'Occupazione brasiliano, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego: www.mte.gov.br).

CAPO III – TRASPARENZA DELLA FILIERA PRODUTTIVA E CONFORMITÀ

III.1. PRODUZIONE E SUBCONTRAENTI.

Deve essere sempre garantita la trasparenza nell'informazione circa la provenienza delle materie prime e le operazioni su queste effettuate.

Il Fornitore deve comunicare con precisione la previsione di produzione e ogni possibile eccedenza produttiva oggetto di contratto.

Il Fornitore non può ricorrere a subcontraenti senza il previo consenso scritto di RINO

MASTROTTO GROUP.

In ogni caso, il Fornitore è tenuto a conoscere, rispettare e firmare copia del presente Codice di Condotta al subcontraente in segno di accettazione.

Nel caso in cui un subappalto sia indispensabile, deve esserne data immediata notizia a RINO MASTROTTO GROUP.

III.2. CORRUZIONE, CONFORMITÀ REGOLAMENTARE E RICICLAGGIO.

Il Fornitore deve essere in possesso di una licenza commerciale adeguata e deve tenere una contabilità finanziaria conforme alle previsioni normative nazionali e, comunque, accurata.

Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, ogni comportamento cui questo Codice di Condotta fa riferimento devono ispirarsi alla massima correttezza, affidabilità e trasparenza.

Nell'ambito di tali attività, le informazioni devono essere rese in maniera trasparente, veritiera, completa e accurata.

Ciascuna di tali attività, inoltre, deve essere debitamente autorizzata e correttamente registrata, nonché verificabile, legittima, congrua e adeguatamente documentata al fine di consentire, in ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Deve essere adottata e rispettata una politica anti-corruzione in linea con quanto previsto dal Codice Etico di RINO MASTROTTO GROUP e, comunque, con la normativa di riferimento.

Il Fornitore non dovrà in alcun modo essere implicato in vicende connesse al riciclaggio e all'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita.

Il Fornitore, inoltre, deve verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la relativa rispettabilità prima di instaurare con essi rapporti d'affari.

Il Fornitore, infine, deve impegnarsi a rispettare tutte le norme e disposizioni applicabili, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

III.3. RAPPORTI CON I TERZI.

Il Fornitore, nell'ambito delle relazioni intrattenute con le Amministrazioni e Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali, deve rispettare le disposizioni legislative vigenti e, comunque, ispirarsi a principi di onestà, correttezza e trasparenza.

Il Fornitore, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le Amministrazioni o Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, non deve influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni o Istituzioni stesse e in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto loro.

Nel corso di una trattativa o di un rapporto d'affari, anche commerciale, con Amministrazioni o Istituzioni pubbliche, il Fornitore deve astenersi dai seguenti comportamenti:

- offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali a funzionari pubblici

coinvolti nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari;

- offrire omaggi e altre utilità, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
- rendere informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti.

In ogni caso, non è consentito al Fornitore e ai suoi dipendenti corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità di qualsiasi genere ed entità a funzionari pubblici, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, dipendenti pubblici, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Anche nei confronti dei terzi, il Fornitore deve evitare di offrire o concedere denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità, al fine di far compiere o omettere atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, ai sensi degli articoli 2635 e 2635 bis cod.civ..

Il Fornitore deve basare i propri rapporti con RINO MASTROTTO GROUP sulle necessità del proprio cliente, sulla lealtà, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali e sul puntuale adempimento degli obblighi assunti, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.

Gli stessi principi devono essere applicati dal Fornitore nei confronti dei propri fornitori e subfornitori e di tutta la filiera produttiva.

Il Fornitore deve contribuire al benessere e alla crescita di tutta la comunità in cui opera.

A tal fine il Fornitore deve uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le stesse, con le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.

Il Fornitore non deve intrattenere alcun rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità illecite o, comunque, vietate dalla legge.

III.4. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

Il Fornitore riconosce che ai fini del presente Codice di Condotta per “Informazioni Riservate e Proprietarie” s’intendono tutte ed ogni informazione riservata, protetta e/o non generalmente disponibile al pubblico, rivelata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo da RINO MASTROTTO GROUP al Fornitore, ivi incluse ma non limitate alle informazioni relative in tutto o in parte a segreti commerciali, informazioni finanziarie, business plan e strategie marketing, prezzi, diritti di proprietà intellettuale (quali segni distintivi, marchi registrati o non, loghi, domain name, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, diritti su design di proprietà della Società e/o di terze parti), copyright, tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo coperte o meno dal diritto d’autore, informazioni tecniche e commerciali incluse, ma non limitate ad informazioni e/o dati riguardanti l’esistenza del rapporto contrattuale in essere con la Società (di seguito le “Informazioni Riservate e Proprietarie”).

Deve essere dunque garantita la riservatezza delle Informazioni Riservate e Proprietarie da parte del Fornitore e del proprio personale, in conformità alla più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, della proprietà industriale e del diritto d’autore.

Nel caso di accesso a informazioni di tipo elettronico protette da password, queste ultime

possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti assegnatari, che hanno l'obbligo di non divulgarle e di custodirle in modo da renderle inaccessibili ai soggetti non autorizzati.

Il Fornitore s'impegna pertanto a proteggere e preservare la confidenzialità di tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie adottando gli standard di massima diligenza per impedire che le informazioni riservate non siano rivelate, né oggetto di divulgazione, direttamente o indirettamente, a terze parti o persone, ivi inclusi i propri eventuali collaboratori, dipendenti, responsabili, impiegati e consulenti legali o di altro genere, eccetto che a quei collaboratori, responsabili, impiegati e consulenti legali che: (i) necessitano di averne accesso e la cui conoscenza sia necessaria per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale con la Società; (ii) siano stati informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e Proprietarie; e (iii) che siano stati vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza che incombono sul Fornitore.

Resta inteso tra le Parti che ogni ulteriore divulgazione potrà essere effettuata solo previo consenso scritto della Società.

Le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate e Proprietarie contenute nel presente Codice di Condotta non si applicano alle informazioni che:

- (i) sono o siano divenute di pubblico dominio non a causa di un atto illecito del Fornitore;
- (ii) siano state legittimamente svelate al Fornitore da terzi senza violazione di un patto di riservatezza o simile pattuizione e senza violazione del presente Codice di Condotta;
- (iii) siano divenute divulgabili per effetto di espressa autorizzazione di RINO MASTROTTO GROUP; e
- (iv) la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o per ordine del giudice o agenzia governativa o autorità regolamentare.

Resta inteso che l'onere della prova che le Informazioni Riservate e Proprietarie siano state svelate in conformità alle eccezioni previste dal precedente paragrafo incombe sul Fornitore.

Tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie e ogni informazione derivata rimarrà di esclusiva proprietà della Società. Il Fornitore riconosce infatti che il presente Codice di Condotta non conferisce alcun diritto di utilizzare le Informazioni Riservate e Proprietarie per scopi diversi da quelli concordati espressamente per iscritto con RINO MASTROTTO GROUP.

In particolare, è fatto divieto al Fornitore di impiegare in proprio, duplicare, riprodurre, imitare, brevettare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per qualunque scopo le Informazioni Riservate e Proprietarie, nonché di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui.

III.5. TUTELA DELLA CONCORRENZA E CONFLITTO D'INTERESSI.

Il Fornitore deve contribuire allo sviluppo di un sano e corretto sistema della concorrenza, nel rispetto delle leggi che ne disciplinano la materia.

Il Fornitore, inoltre, deve astenersi dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale, quali lo sviamento di clientela, l'accaparramento di clienti anche tramite violazione dei principi *sub* par. III.3.

Nel condurre la propria attività, il Fornitore deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interessi.

Per conflitto d'interessi deve intendersi il caso in cui il soggetto coinvolto abbia un interesse diverso dallo scopo perseguito con la transazione o compia attività che possano comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della società per cui lavora, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari che al Fornitore derivano dai rapporti intrattenuti con RINO MASTROTTO GROUP.

In caso di conflitto di interessi, il Fornitore deve informare tempestivamente RINO MASTROTTO GROUP e conformarsi alle decisioni da questo assunte in proposito.

III.6. SANZIONI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

Il Fornitore e tutti i suoi eventuali subcontraenti sono tenuti a rispettare questo Codice di Condotta e uniformarsi alle disposizioni qui contenute.

I contratti stipulati tra RINO MASTROTTO GROUP e il Fornitore dovranno essere integrati con la seguente clausola generale, adattata in base allo specifico rapporto contrattuale:

“Il fornitore dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Condotta adottati dalla Società, allegati al presente contratto e/o pubblicati sul sito web www.rinomastrottogroup.com, quale sua parte integrante e sostanziale, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.”.

Nel caso di fornitori dipendenti o collaboratori di Enti Pubblici, dovrà inoltre essere clausola:

“Il fornitore nel caso in cui sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in vigore per l'assunzione di altri incarichi professionali. L'inosservanza da parte del fornitore dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.”.

In ogni caso la Società si riserva il diritto di risolvere qualsiasi rapporto contrattuale in essere con chi viola le disposizioni del Codice di Condotta.

Il Fornitore è tenuto inoltre a verificare che i propri fornitori e subcontraenti rispettino le disposizioni quivi convenute e s'impegna a manlevare e tenere indenne la Società da eventuali danni e/o pretese di terzi derivanti e/o connesse al mancato rispetto delle disposizioni quivi previste anche da parte di propri fornitori o subcontraenti.

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi contenuti in questo Codice di Condotta, il Fornitore s'impegna a consentire a ogni rappresentante di RINO MASTROTTO GROUP e/o a ogni ispettore e/o revisore incaricato dalla Società il libero accesso, anche durante l'orario di lavoro, ai locali, agli stabilimenti, agli uffici, agli impianti, alle apparecchiature, ai documenti, ai libri contabili e ai verbali, fermo restando l'impegno di RINO MASTROTTO di mantenere riservate le eventuali informazioni acquisite nel corso dell'ispezione. L'accesso deve essere garantito anche nei confronti delle società partecipate e dei subcontraenti della Società, senza che sia necessaria alcuna previa notifica., fermo l'impegno del Fornitore ad offrire ogni assistenza che si rendesse necessaria nel corso delle ispezioni di cui sopra e a conservata tutta la documentazione rilevante e/o funzionale ai fini delle ispezioni medesime.